



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3378

Seduta del 14/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

2014IT16RFOP012 ISTITUZIONE DELLA "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" DELLA MISURA "AL VIA – AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI" – ASSE III AZIONE III.3.C.1.1" DI CUI ALLA D.G.R. X/5892 DEL 28/11/2016

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Cesare Meletti

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI", art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione C(2020) 4349 final che modifica l'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 prevedendo per le concessioni fino al 30 giugno 2021 la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR X/6983 del 31/7/2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/549 del 24/9/2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23/1/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/1236 del 12/2/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/2253 del 14/10/2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'obiettivo specifico 3.c.1 "Rilancio alla propensione degli investimenti", in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";

VISTA la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";

RICHIAMATE:

- la DGR 28 novembre 2016, n. X/5892 "Istituzione della misura "AL VIA" – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali – ASSE III – Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020" che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della DGR 5892/2016;
- la DGR 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;
- il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- la DGR 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di garanzia;
- la DGR 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o 13 dicembre 2018, n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di contributo in conto capitale;

- la DGR 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA", di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632;
- la DGR 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;

DATO ATTO che:

- le concessioni sulla misura "AL VIA" Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive, di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, sono attuate in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
- con riferimento al Regime di esenzione di cui Regolamento (UE) n. 651/2014, l'iniziativa "AL VIA" è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460, SA.49780 e SA.53632;
- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22.12.2016 (registrato al n. 9839/RCC) Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25/07/2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 05/09/2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26/02/2020;
- con d.d.u.o. 11 novembre 2019, n. 18163 è stato prorogato lo sportello della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura AL VIA dal 31/12/2019 fino al 31/12/2020;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le imprese lombarde interessate dal lockdown, con effetti ancora più forti per il settore manifatturiero e delle PMI;
- le imprese nella fase di riavvio delle attività e di convivenza con il rischio epidemiologico Covid-19 devono affrontare gli investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza, anche al fine di prevenire la diffusione di nuovi cluster e focolai Covid-19;
- è interesse di Regione Lombardia semplificare e potenziare gli strumenti esistenti, anche nell'ottica della complementarità con le misure statali di sostegno alle imprese, per garantire il rilancio della competitività in sicurezza e nell'affrontare i nuovi paradigmi correlati alle esigenze industriali emergenti;

VALUTATO che, con riferimento alla misura AL VIA di cui alla sopra richiamata DGR n. 5892/2016, sia necessario semplificare il processo per sostenere le imprese nel rendere la produzione esistente più efficiente, adattandola ai nuovi protocolli sanitari e contribuire all'adeguamento delle attività alla domanda dei mercati emergenti, supportando altresì la riconversione dei processi produttivi connessa all'emergenza sanitaria e al mutato paradigma socioeconomico;

RITENUTO, opportuno, al fine di consentire una semplificazione della misura "AL VIA", in considerazione delle motivazioni sopra esposte:

- istituire una nuova Linea denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST", secondo le caratteristiche previste nell'allegato A "Caratteristiche della Linea Investimenti Aziendali Fast", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- adottare azioni volte a semplificare il procedimento amministrativo di tutta la misura "AL VIA" con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per l'istruttoria tecnica e alle verifiche antimafia sulla base di quanto stabilito dalla DGR 30 giugno 2020, n. XI/3301 e dall'art. 78 del D.L. 18/2020;
- prorogare lo sportello della misura AL VIA fino al 30 giugno 2021 per consentire



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alle imprese di presentare la domanda di agevolazione su tutte le linee della misura AL VIA;

STABILITO che la nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetto alla Linea Sviluppo Aziendale prevede:

- ulteriori spese ammissibili legate ai protocolli di sicurezza Covid-19 così come dettagliate nell’Allegato A;
- la previsione della percentuale di contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 15% per tutte le tipologie di investimenti;
- l’identificazione di un range di investimenti compreso tra 100.000 e 800.000 euro;

STABILITO che la nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” è attivata a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 10.202.081,00 sull’accantonamento al Fondo di garanzia e euro 5.349.880,00 per la parte di contributo in conto capitale, che grazie all’effetto leva della misura consentono alle imprese ottenere finanziamenti per un valore stimato di circa 45 milioni resi disponibili da Finlombarda S.p.A. e dagli intermediari finanziari convenzionati;

DATO ATTO che sulla dotazione della misura AL VIA VIA possono maturare ulteriori economie in esito alle attività istruttorie e che, come già previsto al punto 3.3. dell’Avviso AL VIA approvato dal d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, le imprese potranno presentare la domanda di agevolazione indistintamente sulle tre Linee nei limiti della dotazione finanziaria e della relativa lista di attesa ivi prevista;

VISTI:

- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863 final - del 19.3.2020 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

RITENUTO necessario stabilire che la nuova Linea di Ai Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del presente provvedimento, si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

STABILITO che sulla nuova Linea di Ai Via denominata “LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST” di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulata con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e dell'aiuto SA.57021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- è concessa alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

STABILITO che in relazione alla quota di garanzia concessa in regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013):

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, prorogata nel 2013 da parte della Commissione;
- l'agevolazione non è concessa ad imprese che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- attestati di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

DATO ATTO che per ottenere le agevolazioni sulla nuova linea Al Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le imprese beneficiarie devono trovarsi nelle condizioni e avere i requisiti per poter ricevere sia il contributo a fondo perduto che la garanzia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all’Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell’alveo dell’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all’interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

DATO ATTO che decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, sulla nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
 - la concessione dell’intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3;
 - per le concessioni fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4349 final, la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 è effettuata al 31 dicembre 2019;
 - l’erogazione dell’intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell’erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell’Intervento agevolativo non è rivolta a imprese



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- le imprese beneficiarie che optano per il regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
 - le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, lettera A del Reg. UE 651/2014);
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

VALUTATA la necessità di semplificare da subito le attività istruttorie sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive al fine di consentire la riduzione dei termini procedurali e una più rapida ed efficiente concessione ed erogazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle agevolazioni alle imprese richiedenti;

VERIFICATO che alcuni delle attuali attività istruttorie inerenti in particolare il Regime di Aiuti possono essere semplificate applicando sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive le disposizioni previste dalla presente deliberazione decorso il termine di validità del Quadro Temporaneo e sopra elencate, nonché limitando, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014 al momento di concessione delle agevolazioni e applicando quanto disposto dalla Comunicazione C(2020) 4349 final;

STABILITO pertanto che dall'approvazione della presente deliberazione sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
 - la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
 - per le concessioni fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dalla Comunicazione (2020) 4349 final, la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 è effettuata al 31 dicembre 2019;
 - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;

- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le imprese beneficiarie che optano per il regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

- le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, lettera A del Reg. UE 651/2014);
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

RITENUTO necessario prevedere sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, dall'approvazione della presente deliberazione, per le agevolazioni concesse sul Reg. UE 651/2014:

- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- la specifica sull'avvio dei progetti successiva alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

DATO ATTO che:

- l'istituzione della nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con copertura a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA, nonché le modifiche apportate alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, non comportano variazioni rispetto a quanto già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632 in scadenza al 31 dicembre 2023;
- è stato acquisito nella seduta del 3 luglio 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

RICHIAMATA la DGR 6 luglio 2020, n. XI/ 3330 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020";

DATO ATTO che nella richiamata DGR 6 luglio 2020, n. XI/3330 è:

- demandata la sottoscrizione della Convenzione al Dirigente pro tempore dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e al Direttore Generale pro tempore di Finlombarda S.p.A.;
- stabilito che i dettagli sulle attività di ciascuna misura delegata all'OI e i relativi costi sono definiti nei singoli incarichi in coerenza con lo schema di convenzione per la delega della funzione di organismo intermedio a Finlombarda S.p.A. e con la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

CONSIDERATO che la designazione di Finlombarda S.p.A. quale organismo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

intermedio della misura AL VIA per la nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive consente di semplificare le attività inerenti l'erogazione del contributo a fondo perduto, con una diminuzione dei tempi medi di gestione delle domande da parte delle imprese;

RITENUTO pertanto necessario, conseguentemente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020 di cui allo schema DGR 6 luglio 2020, n. 3330, individuare Finlombarda S.p.A. quale organismo intermedio della misura AL VIA per la nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A. in qualità di organismo intermedio per la misura Al Via nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A. per la misura Al Via nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'Accordo di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e dell'aiuto SA.57021, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 651/2014 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

DATO ATTO che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;
- assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

VISTO l'Allegato A "Caratteristiche della Linea Investimenti Aziendali Fast", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO il decreto 31/07/2018, n. 11203 del con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.c.1.1;

DATO ATTO che con successivo provvedimento del Dirigente dell'Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, si procederà all'adozione del bando disciplinante sia la nuova Linea Investimenti Aziendali Fast sia le modifiche alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA;

STABILITO che conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione e alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020 di cui allo schema DGR 6 luglio 2020, n. XI/3330:

- sarà approvato il Terzo Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stipulato in data 22.12.2016 (registrato al n. 9839/RCC) relativo alla gestione del Fondo di Garanzia AL VIA da parte di Finlombarda S.p.A.;

- sarà approvato l'incarico contenente i dettagli sulle attività delegate a Finlombarda S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio e i relativi costi riferiti alle attività di gestione ed erogazione delle agevolazioni sotto forma di contributo a fondo in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata DGR 6 luglio 2020, n. XI/3330;
- Finlombarda opererà come organismo intermedio per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese a valere sul bando disciplinante sia la nuova Linea Investimenti Aziendali Fast sia le modifiche alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA di successiva approvazione;

RITENUTO per le motivazioni espresse:

- di approvare l'allegato A "Caratteristiche della Linea Investimenti Aziendali Fast" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la Linea Investimenti Aziendali Fast è attivata a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 15.551.961,00 a valere su risorse POR FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, di cui euro 10.202.081,00 sull'accantonamento al Fondo di garanzia e Euro 5.349.880,00 di contributo in conto capitale, suddivisa sui seguenti capitoli di spesa:
 - euro 10.202.081,00 che risultano già impegnate sul bilancio 2020 ai numeri 7259, 7260 e 7261 a valere sui capitoli relativi al fondo di garanzia numero:
 - 10840 "POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - 10856 "POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - 10874 "POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - euro 5.349.880,00 che:
 - risultano già accantonati per euro 3.000.000,00 sull'annualità 2020 a valere sui capitoli di contributo in conto capitale a favore delle imprese numero:
 - 10839 "POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 1.500.000,00;
 - 10855 "POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 1.050.000,00;
 - 10873 "POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività –



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Contributi agli investimenti a imprese” per euro 450.000,00;
e per euro 2.349.880,00 trovano copertura a valere sui capitoli del bilancio 2021 che presentano la necessaria disponibilità di competenza come di seguito indicato:

- 10839 “POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese” per euro 1.174.940,00;
- 10855 “POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese” per euro 822.458,00;
- 10873 “POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese” per euro 352.482,00;

ACQUISITI:

- il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 (nota del 9 luglio 2020 prot. R1.2020.0003989 del 09/07/2020);
- la chiusura con esito positivo in data 3 luglio 2020 della procedura scritta di consultazione del Coordinamento UE aperta in data 2 luglio 2020;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione dell’atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, nonché alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire la linea “Investimenti Aziendali Fast” nell’ambito della misura “AL VIA” e approvare l’allegato A “Caratteristiche della Linea Investimenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Aziendali Fast", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetto alla Linea Sviluppo Aziendale prevede:
 - l'aggiunta di ulteriori spese ammissibili legate ai protocolli di sicurezza Covid-19 così come dettagliate nell'Allegato A;
 - la previsione della percentuale di contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 15% per tutte le tipologie di investimenti;
 - l'identificazione di un range di investimenti compreso tra 100.000 e 800.000 euro;
3. di prorogare lo sportello della misura AL VIA fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione su tutte le linee della misura AL VIA;
4. di dare atto che la Linea Investimenti Aziendali Fast è attivata a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 15.551.961,00 a valere su risorse POR FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, di cui euro 10.202.081,00 sull'accantonamento al Fondo di garanzia e Euro 5.349.880,00 di contributo in conto capitale, che grazie all'effetto leva della misura consentono alle imprese ottenere finanziamenti per un valore di circa 45 milioni resi disponibili da Finlombarda S.p.A. e dagli intermediari finanziari convenzionati, suddivisa sui seguenti capitoli di spesa:
 - euro 10.202.081,00 che risultano già impegnate sul bilancio 2020 ai numeri 7259, 7260 e 7261 a valere sui capitoli relativi al fondo di garanzia numero:
 - 10840 "POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - 10856 "POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - 10874 "POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività – Contributi agli investimenti ad imprese controllate";
 - euro 5.349.880,00 che:
 - risultano già accantonati per euro 3.000.000,00 sull'annualità 2020 a valere sui capitoli di contributo in conto capitale a favore delle imprese numero:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 10839 "POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 1.500.000,00;
- 10855 "POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 1.050.000,00;
- 10873 "POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 450.000,00;

e per euro 2.349.880,00 trovano copertura a valere sui capitoli del bilancio 2021 che presentano la necessaria disponibilità di competenza come di seguito indicato:

- 10839 "POR FESR 2014-2020 – Risorse UE – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 1.174.940,00;
- 10855 "POR FESR 2014-2020 – Risorse Stato – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 822.458,00;
- 10873 "POR FESR 2014-2020 – Quota regione – Competitività – Contributi agli investimenti a imprese" per euro 352.482,00;

5. di stabilire che le agevolazioni sulla nuova Linea di AL Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

6. di dare atto che sulla dotazione della misura AL VIA possono maturare ulteriori economie in esito alle attività istruttorie e che, come già previsto al punto 3.3. dell'Avviso AL VIA approvato dal d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, le imprese potranno presentare la domanda di agevolazione indistintamente sulle tre Linee nei limiti della dotazione finanziaria e della relativa lista di attesa ivi prevista;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di dare atto che per ottenere le agevolazioni sulla nuova linea Al Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le imprese beneficiarie devono trovarsi nelle condizioni e avere i requisiti per poter ricevere sia il contributo a fondo perduto che la garanzia;
8. di stabilire che decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;
9. di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439:
 - nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
 - la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
 - per le concessioni fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4349 final, la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 è effettuata al 31 dicembre 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- le imprese beneficiarie che optano per il regime de minimis (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
- le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, lettera A del Reg. UE 651/2014);
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

651/2014);

- attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

10. di prevedere sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, dall'approvazione della presente deliberazione, per le agevolazioni concesse sul Reg. UE 651/2014:

- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- la specifica sull'avvio dei progetti successiva alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

11. di individuare Finlombarda S.p.A., conseguentemente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020 di cui allo schema approvato con DGR 6 luglio 2020, n. 3330, quale organismo intermedio della misura AL VIA sia per la nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" sia per le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive;

12. di stabilire che Finlombarda S.p.A. in qualità di organismo intermedio per la misura AL Via nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

13. di stabilire che Finlombarda S.p.A. per la misura Al Via nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast” e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell’Accordo di Finanziamento:

- effettua l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 651/2014 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

14. di stabilire che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;
- assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

15. di stabilire che, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione e alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020 di cui allo schema approvato con DGR 6 luglio 2020, n. XI/3330:

- sarà approvato il Terzo Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22.12.2016 (registrato al n. 9839/RCC) relativo alla gestione del Fondo di Garanzia AL VIA da parte di Finlombarda S.p.A.;
- sarà approvato l'incarico contenente i dettagli sulle attività delegate a Finlombarda S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio e i relativi costi riferiti alle attività di gestione ed erogazione delle agevolazioni sotto forma di contributo a fondo in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata DGR 6 luglio 2020, n. XI/3330;
- Finlombarda S.p.A. opererà come organismo intermedio per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese a valere sul bando disciplinante sia la nuova Linea Investimenti Aziendali Fast sia le modifiche alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA di successiva approvazione;

16. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente dell'Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'adozione del bando disciplinante sia la nuova Linea Investimenti Aziendali Fast sia le modifiche alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA;

17. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda S.p.A. e di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A: Caratteristiche della Linea Investimenti Aziendali Fast

POR FESR RL 14-20 Asse III: Azione III.3.C.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	
Bando AL VIA – ASSE III – AZIONE III.3.C.1.1 - POR FESR 2014-2020	
LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST	
Dotazione e fonte di finanziamento	La nuova Linea denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" viene attivata a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA
Finalità e obiettivi	<p>Supportare nuovi investimenti da parte delle imprese, anche al fine di facilitare la fase di superamento della crisi economica conseguente alla crisi sanitaria, che ha investito pesantemente il territorio lombardo.</p> <p>L'inserimento di funzionalità innovative nel processo produttivo è strettamente connesso ai nuovi paradigmi correlati alle esigenze industriali emergenti, nella duplice finalità sia di rendere la produzione esistente più efficiente, adattandola ai nuovi protocolli sanitari, sia contribuire all'adeguamento della produzione alla nuova domanda emergente e connessa all'emergenza sanitaria.</p> <p>Pertanto, nella fase contingente di emergenza economica, la linea ha anche l'obiettivo di sostenere le imprese tramite finanziamenti finalizzati alla diversificazione e riconversione della produzione negli stabilimenti, sia mediante l'implementazione della produzione di prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.</p> <p>Vengono pertanto finanziati investimenti produttivi, incluso l'acquisto di macchinari e impianti immessi in adeguati piani di sviluppo aziendale, che contengano da un lato un'analisi chiara e dettagliata dello scenario di riferimento (interno ed esterno all'impresa) e dall'altro la definizione di una strategia volta a creare le condizioni ottimali di produzione, anche nel massimizzare l'efficienza energetica, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di rilancio e crescita sui mercati nazionali ed internazionali.</p> <p>I risultati attesi del PRS dell'XI Legislatura sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- 42. Econ.14.1 - Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo;- 43. Econ.14.1 - Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI.
Soggetti Beneficiari	Sono soggetti beneficiari quelli individuati sulla Misura AL VIA per le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive.
Interventi ammissibili	Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

	<p>Gli investimenti produttivi devono essere basati su programmi di rinnovamento e/o ampliamento produttivo da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo o riconversione aziendale.</p> <p>L'Intervento agevolativo a favore delle imprese beneficiarie si compone di: un Finanziamento, una Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento, un Contributo a fondo perduto in conto capitale.</p> <p>Sono ammissibili spese tra un minimo di € 100.000 e un massimo di € 800.000 per domanda di agevolazione.</p> <p>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Sarà possibile ripresentare nuova domanda di agevolazione anche per le imprese che hanno già partecipato al bando AL VIA, a condizione che il progetto presentato sia stato concluso ed il saldo erogato e secondo le modalità dettagliate nel provvedimento attuativo.</p> <p>Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione sulla Linea Investimenti Aziendali Fast.</p>
<p>Criteri di valutazione</p>	<p>I criteri di valutazione e i relativi punteggi (massimo 100 punti) saranno dettagliati nel dispositivo attuativo, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR di Regione Lombardia.</p>
<p>Procedura istruttoria</p>	<p>Procedura ad evidenza pubblica (bando/avviso) a sportello valutativo.</p> <p>L'iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti prevede una procedura valutativa a sportello che sarà definita in fase di approvazione del bando attuativo.</p>
<p>Durata dei progetti</p>	<p>I Progetti dovranno essere realizzati nel termine massimo di 8 mesi (fatta salva la possibilità di proroga fino a 2 mesi aggiuntivi) e devono essere avviati in data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Dopo la scadenza del Quadro Temporaneo di cui al successivo punto Regime di Agevolazione, i progetti con agevolazioni ricadenti nel Regime di esenzione 651/2014 devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.</p> <p>Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine massimo del 30 maggio 2023 e rendicontati entro 40 giorni dalla conclusione del progetto.</p>

<p>Modalità di erogazione dell'agevolazione</p>	<p>Il Finanziamento assistito da Garanzia sarà erogato al Soggetto Beneficiario secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori (Istruttoria economico-finanziaria), alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;</p> <p>b) il saldo a conclusione del Progetto.</p> <p>A seguito dell'esito positivo delle istruttorie, subordinatamente all'esito delle verifiche necessarie, il Responsabile del procedimento procede alla concessione, ovvero al diniego, del Contributo in conto capitale e della Garanzia.</p> <p>Il Contributo in conto capitale sarà erogato al beneficiario a conclusione del Progetto, successivamente alla presentazione della complessiva rendicontazione finale di spesa da parte di Finlombarda SpA in qualità di Organismo Intermedio.</p>
<p>Tipologia ed entità di agevolazione</p>	<p>L'Intervento agevolativo si compone di:</p> <p>a) un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari già convenzionati sulla misura ALVIA;</p> <p>b) una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento;</p> <p>c) un Contributo a fondo perduto in conto capitale.</p> <p>Il Contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili; il Finanziamento, coperto dalla relativa Garanzia, è volto a finanziare (per la quota parte non coperta dal Contributo) fino al 100% della totalità dell'investimento ammesso. L'investimento è fissato tra un minimo di € 100.000 e un massimo di € 800.000.</p> <p>Finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo: tra un minimo di 85.000 euro e un massimo di 760.000 euro; - Tasso di interesse: pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati; - Durata: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale preammortamento; - Modalità di erogazione: possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del Finanziamento concesso alla sottoscrizione del contratto. <p>Garanzia:</p> <p>La Garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell'importo di ogni singolo finanziamento. Il Fondo di garanzia opererà con una leva del 22,5% sui finanziamenti garantiti.</p>

	<p>Il contributo a fondo perduto fino al termine di scadenza del Quadro Temporaneo di cui al successivo punto Regime di Agevolazione è pari al 15% delle spese ammissibili.</p> <p>Dopo la scadenza del Quadro Temporaneo di cui al successivo punto Regime di Agevolazione, per i progetti con agevolazioni ricadenti nel Regime di esenzione 651/2014 il contributo a fondo perduto sarà compreso tra il 5% e il 15% delle spese ammissibili in funzione della dimensione dell'impresa, in coerenza con l'intensità massima di aiuti pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese; per i progetto in Regime de minimis sarà pari al 15%.</p>
<p>Regime di agevolazione</p>	<p>Le agevolazioni si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; - per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». <p>Per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine anche il contributo a fondo perduto verrà concesso nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

	<p>- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632.</p>
<p>Intensità di aiuto</p>	<p>L'intensità complessiva dell'aiuto percepito dal beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di Garanzia gratuita, espresso in ESL e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021.</p> <p>L'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto di riferimento.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, nel caso di scelta del beneficiario di domanda nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 l'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>La linea finanzia investimenti produttivi, incluso l'acquisto di macchinari, impianti e inseriti in adeguati piani di sviluppo aziendale. Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto:</p> <p>a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;</p> <p>b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);</p> <p>c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;</p> <p>d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;</p> <p>e) ulteriori tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica; 2. sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori connessi alle esigenze normative in ambito sanitario; 3. interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria; 4. rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di/per lavoro connessi alle esigenze normative in ambito sanitario; 5. spese di consulenza riferite ai punti precedenti.

	<p>Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% delle spese ammissibili.</p> <p>Le spese sono ammissibili dalla data di avvio del progetto come specificato nel punto "Durata dei progetti".</p>
Indicatori di realizzazione	<p>n. di imprese che ricevono un sostegno</p> <p>n. di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni</p>
Possibili impatti	<p>Sviluppo sostenibile: positivo</p> <p>Pari opportunità: neutro</p> <p>Parità di genere: neutro</p>